

Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1029

Disposizioni per la tutela e la salvaguardia dei manufatti e delle macchine per la pesca tradizionali
esistenti sul demanio marittimo, lacuale e fluviale italiano

02/06/2024 - 06:37

Indice

1. DDL S. 1029 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 1029	4
1.3. Trattazione in Commissione	11
1.3.1. Sedute	12
1.3.2. Resoconti sommari	13
1.3.2.1. 8 ^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica)	14
1.3.2.1.1. 8 ^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 115 (pom.) del 28/05/2024	15

1. DDL S. 1029 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1029

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1029

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Consiglio regionale dell'Abruzzo

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 FEBBRAIO 2024

Disposizioni per la tutela e la salvaguardia dei manufatti e delle macchine per la pesca tradizionali esistenti sul demanio marittimo, lacuale e fluviale italiano

Onorevoli Senatori. - Con il presente disegno di legge, recante « Disposizioni per la tutela e la salvaguardia dei manufatti e delle macchine per la pesca tradizionali esistenti sul demanio marittimo, lacuale e fluviale italiano » da sottoporre, per la sua approvazione al Parlamento, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione, si vuole sottoporre all'attenzione del legislatore un fenomeno sociale che è sorto nei secoli e che abbraccia vari interessi sociali, culturali, storici ed ambientali (1). Nello specifico si tratta di rivisitare e precisare uno statuto dei manufatti e delle macchine da pesca presenti in determinate e peculiari zone e in contesti ambientali particolari, già sottoposti a vincoli conservativi ovvero certamente meritevoli di tutela e di salvaguardia, in quanto espressione della tradizione e dell'opera dell'ingegno di determinate popolazioni che, attraverso i secoli, hanno pensato e realizzato questi manufatti e macchine da pesca, spinti anche dalla necessità di soddisfare esigenze primarie. Essi si trovano in molte parti del territorio nazionale e, a seconda dei luoghi e della tipologia di manufatti, vengono denominati trabocchi (Abruzzo), trabucchi (Molise e Puglia garganica) caliscendi (Porto di Giulianova - Abruzzo), bilancini (lungo i maggiori fiumi e laghi italiani) o i bilancioni e i capanni da pesca delle valli di Comacchio (2).

È evidente che la specifica ricostruzione è ben presente e può valere per le altre tipologie di manufatti e macchine da pesca presenti sul demanio marittimo, lacuale e fluviale e nelle aree di tutto il nostro territorio italiano, come sopra ricordato, ovviamente con le variabili locali, sociali, storiche, culturali e ambientali che impongono interessi generali e non meramente economici. Anche sulla base di tali oggettive premesse, così sintetizzate, il fenomeno meriterebbe dunque tutela e salvaguardia con una piena qualificazione giuridica, e cioè uno statuto peculiare e un regime amministrativo regolatorio, per favorire la valorizzazione coniugata con la conservazione di un peculiare e unico patrimonio sociale, culturale ed ambientale formatosi nei secoli.

Un esempio virtuoso in tal senso, che appare emblematico e corrente con le finalità di coordinamento con l'ordinamento nazionale, e in particolare con il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e con il codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, viene dalla legge della regione Abruzzo 10 giugno 2019, n. 7, (recante integrazioni e modifiche alle leggi regionali 11 agosto 2009, n. 13, e 19 dicembre 2001, n. 71), che racchiude disposizioni relative al recupero, alla salvaguardia e alla valorizzazione dei trabocchi della costa teatina, nonché di quelli da molo, anche detti « caliscendi » o « bilancini », della costa abruzzese.

La norma più recente è stata adottata a completamento di un percorso avviato mediante la legge regionale 14 dicembre 1994, n. 93, recante « Disposizioni per il recupero e la valorizzazione dei trabucchi della costa abruzzese », con la quale la regione Abruzzo ha inteso « perseguire una puntuale tutela del patrimonio storico-culturale e ambientale rappresentato dai trabucchi della costa abruzzese e promuove un recupero e una utilizzazione dei beni stessi non contrastanti con la loro naturale

destinazione, né pregiudizievoli per i valori estetici, tecnologici tipici e paesaggistici degli stessi ». Con l'ulteriore precisazione che « i trabucchi e il loro intorno, compreso il tratto di mare che concorre a formare il "quadro d'insieme" », sono considerati e tutelati « quali beni culturali primari ». L'impostazione generale di tale *corpus* legislativo regionale, parzialmente ripreso in questa sede, è stata avallata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 138 del 10 giugno 2020, la quale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge della regione Abruzzo 10 giugno 2019, n. 7, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli articoli 9 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, e in relazione agli articoli 3, 5, 6, 21, 133, 134 e 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Tra l'altro, nella sentenza, oltre a ribadire obbligo di « conformarsi alle prescrizioni statali relative agli ambiti edilizio, igienico-sanitario, sicurezza e antincendio », la Consulta ha precisato che « La destinazione ad attività di ristorazione... non si pone in contrasto con il principio generale della tutela del patrimonio storico - culturale, essendo piuttosto rivolta alla sua valorizzazione in funzione di un richiamo turistico appositamente regolamentato in modo appropriato ». Evidentemente si tratta di una precisazione del più generale principio di osservare le regole che disciplinano le attività consentite e compatibili con la conservazione e il rispetto del quadro d'insieme ambientale che caratterizza la storica ubicazione di tali manufatti e macchine da pesca che, di regola, sono un *numerus clausus*, cioè di un numero ben preciso e definito a livello locale e non incrementabile (3).

Ciò posto, lo scopo del disegno di legge è quello di armonizzare con l'ordinamento nazionale e dell'Unione europea il concetto di valori sociali, culturali e ambientali tradizionali e tipici di determinati territori e della popolazione nativa, con le ampie e variegate ricadute sul piano sociale, culturale, economico e ambientale, che potremmo sintetizzare dando contenuto al concetto di « sviluppo sostenibile », collegato alla possibile attivazione di forme di economia circolare. Il concetto è riferibile al particolare fenomeno che ha assunto caratteri di peculiarità e unicità a livello internazionale, tanto da suscitare anche interesse come patrimonio immateriale dell'umanità, così come è avvenuto per il fenomeno storico, sociale ed economico della transumanza in Abruzzo.

I profili della tutela e della valorizzazione dell'evoluzione secolare di tali manufatti tradizionali da sempre hanno suscitato l'attenzione anche per importanti ricadute sul piano socio-economico per il settore del turismo, e dell'indotto che genera, sempre in linea con i principi dello sviluppo sostenibile, ripresi oggi dagli articolo 9, comma terzo, e dall'articolo 41, commi secondo e terzo, della nostra Carta fondamentale, novellati con legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, chiarendo definitivamente che tali manufatti e macchine da pesca evidentemente non sono considerabili alla stessa stregua degli stabilimenti balneari.

Tale oggettiva diversità « ontologica » e fisica, oltre alle peculiarità sopra illustrate, li sottrae indubbiamente all'applicazione della cosiddetta « direttiva Bolkestein » (direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006) e li attrae solo al regime derogatorio in essa presente e recepita nel nostro ordinamento dall'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, che nel comma 3 fissa il principio e precisa che nei provvedimenti finali deve essere indicata la procedura seguita. Ulteriori argomenti a supporto della oggettiva esclusione - a livello unionale con ricadute oggettive nel nostro ordinamento - si evincono dagli articolo 12, paragrafo 3, e 15, paragrafo 2, lettera d), della direttiva stessa.

Riguardo all'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva citata, il regime derogatorio in esso previsto come facoltà riconosciuta agli Stati membri in presenza di motivi imperativi viene ancor prima ammesso anche nel *considerando* n. 40 della direttiva medesima, che precisa e chiarisce quanto segue: « La nozione di "motivi imperativi di interesse generale" cui fanno riferimento alcune disposizioni della presente direttiva è stata progressivamente elaborata dalla Corte di giustizia nella propria giurisprudenza relativa agli articoli 43 e 49 del trattato, e potrebbe continuare ad evolvere. La nozione, come riconosciuto nella giurisprudenza della Corte di giustizia, copre almeno i seguenti motivi: l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza e la sanità pubblica ai sensi degli articoli 46 e 55 del trattato, il mantenimento dell'ordine sociale, gli obiettivi di politica sociale, la tutela dei destinatari di servizi, la

tutela dei consumatori, la tutela dei lavoratori, compresa la protezione sociale dei lavoratori, il benessere degli animali, la salvaguardia dell'equilibrio finanziario del regime di sicurezza sociale, la prevenzione della frode, la prevenzione della concorrenza sleale, la protezione dell'ambiente e dell'ambiente urbano, compreso l'assetto territoriale in ambito urbano e rurale, la tutela dei creditori, la salvaguardia della sana amministrazione della giustizia, la sicurezza stradale, la tutela della proprietà intellettuale, gli obiettivi di politica culturale, compresa la salvaguardia della libertà di espressione dei vari elementi presenti nella società e, in particolare, dei valori sociali, culturali, religiosi e filosofici, la necessità di assicurare un elevato livello di istruzione, il mantenimento del pluralismo della stampa e la politica di promozione della lingua nazionale, la conservazione del patrimonio nazionale storico e artistico, e la politica veterinaria ».

Di poi, l'articolo 15 offre la possibilità di supportare nel caso in esame una deroga alla direttiva Bolkestein in casi del tutto peculiari volti a individuare una ipotesi di deroga del citato articolo 12, comma 3, con riferimento a requisiti che indichino profili non discriminatori e come tali utilizzabili ai fini della legittimità di valorizzazione di specificità peculiari. L'articolo 15 prevede una lista di requisiti da valutare da parte degli Stati membri, che sono chiamati a verificare se il loro ordinamento giuridico prevede i requisiti di cui al paragrafo 2 e provvedono affinché tali requisiti siano conformi alle condizioni di cui al paragrafo 3. All'esito, gli Stati membri sono chiamati ad adattare le loro disposizioni legislative, regolamentari o amministrative per renderle conformi a tali condizioni. Con maggiore sforzo chiarificatore, il paragrafo 2 dell'articolo 15 risponde codificando le pronunce della Corte di giustizia e indica una serie di requisiti specifici non discriminatori che possano ammettere un regime diverso, giustificato anche da un motivo imperativo di interesse generale, incluso un legittimo interesse di terzi, come ammesso dal ricordato *considerando* n. 40.

Tra questi, rilevano ai nostri fini quelli indicati dello stesso articolo 15, paragrafo 2, lettera *a*), in generale, e più in particolare dalla lettera *d*), da leggere in uno anche come combinato disposto, dal momento che essi sintetizzano le specificità e le limitazioni poste, ad esempio, dalle leggi regionali Abruzzo n. 7 del 2019 e n. 93 del 1994 per questo tipo di manufatti e macchine da pesca, ben individuati nel numero, mappati e censiti in numero di 32, di cui ben 11 vincolati dalla competente Soprintendenza.

Più precisamente, secondo il citato articolo 15, paragrafo 2, non sono discriminatori: *a*) restrizioni quantitative o territoriali (come detto) in funzione della storia culturale di una determinata popolazione ubicata, per esempio, lungo la cosiddetta « costa dei trabocchi »; *d*) requisiti che riservano l'accesso alle attività di servizi in questione a prestatori particolari a motivo della natura specifica dell'attività, svolta nei secoli dalle famiglie dei cosiddetti « traboccanti ». Orbene, sul piano giuridico e su quello sostanziale, per quanto riguarda i manufatti e le macchine da pesca, nelle diverse tipologie in cui si estrinsecano nelle specifiche realtà territoriali nel nostro Paese, appare utile e ammissibile prevedere un regime amministrativo diverso.

Tale diversità, oltre che consentito da motivi imperativi di interesse generale, è conforme al criterio cumulativo della non discriminazione, della proporzionalità e della necessità di tutelare interessi storico, culturali, socio-economici, ambientali e territoriali specifici.

Ne consegue che l'ordinamento dell'Unione europea e il nostro sistema regolatorio, in ragione della natura specifica dei manufatti, mostrano di ammettere requisiti che possano riservare, per un dato lasso temporale, l'uso esclusivo del demanio e l'accesso all'attività consentita a determinati prestatori, mediante l'utilizzo dei manufatti e delle macchine da pesca in esame (4). Ciò posto, messa in disparte l'annosa questione relativa alle concessioni pertinenti agli stabilimenti balneari, che non riguardano il caso in esame, a ulteriore precisazione e supporto della deroga proposta per i manufatti e macchine da pesca a tutela di interessi nazionali, espressione di significative e peculiari tradizioni locali e dell'opera d'ingegno di una determinata popolazione, giova segnalare quanto rileva e deriva in generale dal diritto dell'Unione europea.

In più occasioni la Corte di giustizia che, com'è noto, è una fonte di diritto anche nel nostro ordinamento, ha avuto modo di consolidare alcuni principi che militano in favore e giustificano eventuali deroghe. La Corte di giustizia ha, infatti, dichiarato che la libera prestazione dei servizi, in

quanto principio fondamentale del trattato, può essere limitata soltanto da norme giustificate da motivi imperativi di pubblico interesse e che si applicano ad ogni persona o impresa che svolga un'attività sul territorio dello Stato destinatario, nella misura in cui tale interesse non sia salvaguardato dalle norme alle quali è soggetto il prestatore nello Stato membro in cui è stabilito. Gli stessi principi sono stati affermati anche con riguardo all'articolo 49 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea: sempre secondo la Corte infatti una restrizione alla libertà di stabilimento, che sia applicabile senza discriminazioni basate sulla nazionalità, può essere giustificata da motivi imperativi di interesse generale, a condizione che essa sia atta a garantire la realizzazione dello scopo perseguito e non vada oltre quanto necessario al raggiungimento di tale scopo.

Fra i motivi imperativi ritenuti idonei a giustificare restrizioni alle libertà fondamentali garantite dal trattato vanno tra gli altri segnalati, a titolo esemplificativo, la protezione dell'ambiente e la razionale gestione del territorio. Per contro, le finalità di natura puramente economica non costituiscono un motivo imperativo di interesse generale. Con maggiore sforzo esplicativo va precisato che la distinzione sulla matrice, normativa o giurisprudenziale, del motivo giustificativo non è priva di conseguenze. Infatti, mentre ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica possono essere invocati dagli Stati membri anche per giustificare disposizioni nazionali direttamente discriminatorie sulla base della nazionalità, i motivi imperativi di interesse generale individuati dalla Corte di giustizia possono legittimare soltanto le normative nazionali che si applicano indistintamente a tutti coloro che esercitano una determinata attività sul territorio di uno Stato membro e che danno luogo ad una discriminazione indiretta, ovvero le misure che, pur essendo applicate nel territorio dello Stato ospitante senza alcuna discriminazione in base alla nazionalità, nei fatti determinano restrizioni alla libertà di stabilimento o alla libera prestazione dei servizi per gli operatori economici provenienti da altri Stati membri. Ed è proprio quello che accade per le attività storiche legate ai manufatti e alle macchine da pesca in questione, frutto dell'operosità delle persone native e stanziali in un determinato territorio, che si sono tramandate tecniche costruttive e buone pratiche gestionale di generazione in generazione, spesso prima che il nostro ordinamento stabilisse delle regole ben precise per l'utilizzo del demanio di che trattasi. Peraltro, si tratta in realtà anche di situazioni uniche e peculiari che spesso non sono state oggetto di nessun tipo di funzione regolatoria.

In ogni caso, in linea di principio, in mancanza di misure di armonizzazione adottate a livello europeo che definiscano i provvedimenti necessari a garantire la protezione dei legittimi interessi sopra indicati, spetta agli Stati membri decidere il livello al quale intendono assicurare la tutela di tali interessi, nonché il modo in cui questo livello deve essere raggiunto. Gli Stati devono, tuttavia, agire nei limiti tracciati dal trattato e, in particolare, nel rispetto del principio di proporzionalità, il quale richiede che le misure adottate siano idonee a garantire il conseguimento dello scopo perseguito, senza eccedere quanto strettamente necessario per il suo raggiungimento. In estrema sintesi, poiché si tratta di un fenomeno diverso dalle questioni in essere per gli stabilimenti balneari, nel caso dei trabocchi sussistono tutti i presupposti per disciplinare la deroga all'applicazione del quadro di riferimento generale e per il rilascio delle concessioni demaniali per l'uso e l'occupazione di tali aree rientranti nel demanio stesso da parte dei proprietari e dei titolari dei manufatti e delle macchine da pesca.

Occorre infatti introdurre regole che effettivamente rispondano alla finalità di governare e circoscrivere l'area complessiva destinata alla valorizzazione dei manufatti e delle macchine da pesca in funzione sia dell'ottimizzazione dei flussi turistici (cui è strumentale, ad esempio, la regolazione delle attività compatibili) sia di un più fruibile soddisfacimento, ove possibile, delle attività didattico-culturali (anche extraregionali) demandate alla promozione della storia dei manufatti, come riferibile alla disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone con disabilità, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e del territorio, comprendendosi in essa anche la promozione e il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale e del quadro d'insieme di un determinato territorio.

Con queste finalità, il quadro di riferimento interno appare pienamente compatibile con le deroghe ammesse da paragrafo 3 dell'articolo 12 della citata direttiva, che consentono agli Stati membri di «

tenere conto, nello stabilire le regole della procedura di selezione, di considerazioni di salute pubblica, di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori dipendenti ed autonomi, della protezione dell'ambiente, della salvaguardia del patrimonio culturale e di altri motivi imperativi d'interesse generale conformi al diritto comunitario ». E ciò nei limiti e con le precisazioni che non si tratta di disposizioni discriminatorie, come previsto nel ricordato articolo 15, comma 2, lettera *a*), in generale e più in particolare dalla lettera *d*). Ne deriva che, in relazione alla peculiarità del caso che rientra appieno nelle ipotesi derogatorie, nel quadro di riferimento regolatorio appena considerato prevalgono le norme interne del vigente codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e i principi affermati dalla giurisprudenza amministrativa di vertice. Nell'esercizio di tali funzioni, a monte e a valle del procedimento per il rilascio delle prescritte concessioni e titoli demaniali, possono essere adottate misure puntuali in base alle quali si possa e si debba dare priorità e preferenza ai soggetti già in possesso dei manufatti e titolari delle concessioni da molti anni. Del resto, appare del tutto ragionevole riferire il requisito della pregressa titolarità agli anni (ad esempio 5 anni) precedenti a quello di svolgimento della procedura selettiva come disciplinata dal codice della navigazione, in quanto direttamente espressivi dell'attività svolta dal richiedente, a fini di tutela della continuità dell'attività stessa svolta da prestatori particolari a motivo della natura specifica dell'attività, sviluppata nei secoli dalle famiglie dei cosiddetti « trabocanti ». E ciò in quanto direttamente espressiva anche dell'attività concreta svolta dal richiedente, in virtù delle peculiari tecniche realizzative tradizionali e che rientrano appieno in una forma di tutela della proprietà intellettuale rappresentata appunto dall'opera d'ingegno antica di alcuni maestri d'ascia, che hanno tramandato di generazione in generazione le tecniche realizzative e la scelta dei materiali più idonei, che certamente non possono essere frutto di procedure amministrative. Non a caso, ad esempio e come accennato, la Soprintendenza di Chieti ha proposto e ottenuto l'apposizione del vincolo puntuale su ben 11 dei circa 32 trabocchi esistenti appunto sulla costa dei trabocchi, riconoscendone il valore tradizionale delle tecniche costruttive e dei materiali utilizzati. Per quanto appena illustrato, si sottopone all'esame, per eventuale approvazione e formalizzazione in legge, del presente disegno di legge, secondo il seguente articolato.

(1) Tale approccio pare possa mettere insieme frammenti aviti di una sorta di diritto naturale nato dalla necessità con il più recente modello della demarchia (Feliciano Benvenuti) che bene si inserirebbe nel processo di costituzionalizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale, segnando un notevole progresso verso una rinnovata concezione del cittadino nella società, ispirata al dichiarato intento di difendere e promuovere il pieno sviluppo della persona umana in consonanza con i valori e i principi fondativi del nuovo assetto costituzionale.

(2) Di recente, la Scuola di Giornalismo della LUISS ha dedicato ampio approfondimento sulla peculiarità storica, sociale economica ed ambientale del fenomeno, consultabile attraverso il link <https://zetaluiss.it/2023/06/08/trabocco-macchina-da-pesca-abruzzo/>. Da ultimo, la Slow Food Editore, ha pubblicato un volumetto illustrativo della storia e della geografia dei trabocchi abruzzesi, ai quali è correlata la cd. Cozza dei Trabocchi e le *cultivar* per la produzione di olio EVO delle Colline frantane sovrastanti.

(3) La stessa RFI ha istituito la cd. Trabocchi line (come fa ad esempio per Tropea line in Calabria), con servizio di trasporto biciclette e corse dedicate in relazione alla presenza della Via Verde, la pista ciclabile della costa dei Trabocchi collegata al progetto nazionale, sul cui tracciato si è svolta al cronometro di partenza del Giro d'Italia 2023, che è stato oggetto di attenzione mediatica internazionale, con oltre 80 milioni di telespettatori.

(4) Ad es. i trabocchi e i manufatti presenti nella Regione Veneto, candidati a diventare patrimonio dell'Unesco, come illustrato nel convegno svoltosi a Roma, piazza del Parlamento, 19, presso la Sala Matteotti della Camera dei deputati, il 22 febbraio del 2023.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Oggetto, finalità e ambito di applicazione)

1. La presente legge ha ad oggetto la tutela e la salvaguardia dei manufatti e delle macchine per la pesca ubicati in particolari aree del territorio nazionale come espressione della storia, della cultura e della tradizione locale e realizzati con tecniche tradizionali, frutto dell'ingegno della popolazione locale sviluppatosi nei secoli per soddisfare esigenze primarie nel particolare contesto ambientale, sociale ed economico di un determinato ambito del territorio italiano.
2. La presente legge ha la finalità di tutelare e favorire la valorizzazione della specificità dei manufatti di cui al comma 1, tipici e caratterizzanti l'identità dell'ambiente, dei luoghi e dell'ingegno locale, come espressione di antichi valori sociali e culturali, con finalità di conservazione del patrimonio nazionale ambientale, storico e tradizionale, che può svolgersi in armonia con l'utilità sociale governata con ogni misura utile per garantire lo sviluppo sostenibile e una economia circolare in modo da salvaguardare e tutelare gli interessi primari nazionali coinvolti e non recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, con modalità idonee a garantire che la realizzazione dell'obiettivo perseguito non vada oltre quanto necessario al raggiungimento dello stesso.
3. Ai sensi della presente legge sono sottoposti alla tutela e alla salvaguardia i manufatti e le macchine per la pesca esistenti e, attraverso la loro ricostruzione, quelli eventualmente crollati o demoliti, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza e superficie originaria. Con solo valore esemplificativo e non esaustivo, per « manufatti e macchine da pesca » si intendono i cosiddetti trabocchi o trabucchi, i caliscendi, i bilancini nonché i manufatti di qualsiasi tipo, anche galleggianti e ancorati, dotati di strumenti e reti da pesca esistenti sulle coste, nei porti e presso le rive dei laghi e dei fiumi, sempre che sia possibile accertarne, anche storicamente, l'esistenza e il possesso delle caratteristiche tradizionali del particolare contesto ambientale, sociale ed economico di un determinato territorio.
4. Le regioni possono emanare disposizioni per perseguire l'obiettivo di attuare una puntuale valorizzazione del patrimonio storico-culturale e ambientale rappresentato dai manufatti per la pesca, promuovendone il recupero e un'utilizzazione non contrastanti con la loro naturale destinazione e con i loro valori tipici estetici, tecnologici e paesaggistici. A tal fine, le regioni possono considerare i manufatti di cui al comma 2 e le aree circostanti come beni di valenza culturale e tradizionale di un determinato territorio, fermo restando il rispetto di quanto stabilito nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e dalle altre norme vigenti in materia di concessioni demaniali, salute, sicurezza, edilizia e governo del territorio, queste ultime nei limiti e in quanto compatibili.

Art. 2.

(Esclusione e regime amministrativo applicabile)

1. I manufatti e le macchine per la pesca di cui all'articolo 1 della presente legge sono esclusi dalla procedura di selezione prevista dall'articolo 12 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, e dall'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59. Ad essi si applica il regime derogatorio di cui alla presente legge, sussistendo motivi imperativi di interesse generale e di necessità dettati dal regime di tutela, di salvaguardia e di conservazione della specificità dell'antico e tradizionale fenomeno culturale che si è sedimentato nel tempo come patrimonio immateriale della popolazione in limitati e determinati contesti, secondo quanto stabilito nell'articolo 41, commi secondo e terzo della Costituzione.
2. Ferme restando le rispettive competenze e funzioni amministrative attribuite allo Stato, attraverso le proprie articolazioni periferiche e agenzie, alle regioni, ai comuni e agli altri enti locali, i manufatti di cui all'articolo 1 possono essere utilizzati per le attività tradizionali per le quali sono stati realizzati, nonché per ogni altra attività consentita, anche in funzione di un richiamo turistico regolamentato, che non si ponga in contrasto con il principio generale della tutela del patrimonio storico-culturale indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali, nel rispetto della salute e della sicurezza.
3. I manufatti e le macchine per la pesca, come definiti nell'articolo 1, possono essere utilizzati solo a seguito di istanza di rilascio di apposita concessione o altro titolo demaniale, come stabilito nel libro primo, titolo II, del codice della navigazione, di cui al regio decreto 31 marzo 1942, n. 327, e nel

relativo regolamento di esecuzione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, secondo il modello procedimentale previsto dagli articoli 37 del citato codice della navigazione e 18 del relativo regolamento di esecuzione. Ai fini di cui al comma 2 è data priorità e preferenza in favore di prestatori particolari, a motivo della natura specifica delle attività connesse, e che abbiano avuto la pregressa titolarità del bene, in quanto direttamente espressiva dell'attività realizzativa svolta dal richiedente, a fini di tutela della continuità dell'attività stessa e delle peculiari tecniche realizzative tradizionali.

4. Il rilascio della concessione e di ogni altro titolo demaniale prescritto ai sensi del comma 3 avviene su apposita istanza di parte ed è il presupposto necessario per richiedere e ottenere ogni autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato previsti per svolgere ogni diversa attività sociale, culturale, turistica ed economica consentita dai luoghi e dall'ambiente, che non si ponga in contrasto con i principi della presente legge, secondo i dettami dello sviluppo sostenibile e dell'economia sociale e circolare.

Art. 3.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4.

(Disposizioni finali e rinvio)

1. In sede di prima applicazione della presente legge restano valide ed efficaci, fino alla scadenza prevista nei relativi atti, le concessioni e ogni altro titolo demaniale e autorizzatorio già rilasciato ed efficace alla data di pubblicazione della legge medesima.

2. Entro il 31 dicembre dell'anno antecedente la scadenza del titolo demaniale, devono essere avviate le procedure indicate al comma 4 dell'articolo 2. Le procedure devono concludersi entro il successivo 31 marzo e il termine può essere interrotto una sola volta per eventuali e motivate necessità istruttorie.

3. Per tutto quanto non disciplinato dalla presente legge, oltre al citato codice della navigazione, di cui al regio decreto n. 327 del 1942, e al relativo regolamento di esecuzione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 1952, si applicano la legge 7 agosto 1990, n. 241, l'articolo 8 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1990, n. 241, le leggi regionali e, in quanto applicabili, le disposizioni e i principi che disciplinano la materia, gli usi consentiti dalla presente legge e da ogni altra disposizione vigente, nonché dai richiamati principi dell'ordinamento europeo.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 8[^] Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica)

1.3.2.1.1. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 115 (pom.) del 28/05/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

8ª Commissione permanente
(AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI,
COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

MARTEDÌ 28 MAGGIO 2024

115ª Seduta

Presidenza del Presidente

[FAZZONE](#)

indi del Vice Presidente

[ROSA](#)

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Rixi.

La seduta inizia alle ore 13,10.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1133\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione

(Parere alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 maggio.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il presidente [FAZZONE](#) (FI-BP-PPE), in qualità di relatore, formula una proposta di parere favorevole.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S) dichiara il voto contrario del suo Gruppo.

Il senatore [IRTO](#) (PD-IDP) dichiara il voto contrario del suo Gruppo, ritenendo che il provvedimento in esame non contenga misure idonee a conseguire l'obiettivo dichiarato di accelerare l'attuazione e incrementare l'efficienza della politica di coesione.

Cita, a titolo di esempio, gli interventi sulla ZES unica per il Mezzogiorno, inidonei, a suo avviso, a rimediare agli effetti negativi che il rimescolamento delle competenze e la mancanza di una struttura amministrativa nel pieno delle sue funzioni hanno avuto sull'attività delle imprese.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole da lui stesso formulata in qualità di relatore, che risulta approvata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale all'articolo 138 del regolamento (UE) 2018/1139 e alla direttiva (UE) 2022/2380, che modificano la direttiva 2014/53/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri

relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio ([n. 155](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 10 della legge 21 febbraio 2024, n. 15. Esame e rinvio)

Il presidente [FAZZONE](#) (*FI-BP-PPE*), in qualità di relatore, illustra il provvedimento in titolo - adottato alla luce dei principi e criteri direttivi specifici di cui all'articolo 10 della legge di delegazione europea 2022-2023 - che adegua la normativa nazionale all'articolo 138 del regolamento 2018/1139 e alla direttiva 2022/2380, concernenti l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio.

In particolare, le disposizioni europee in questione hanno modificato la direttiva 2014/53 con lo scopo di contrastare la frammentazione delle interfacce di ricarica, favorendo l'utilizzo di caricabatterie standardizzati per telefoni cellulari e altre apparecchiature radio, quali *tablet*, *laptop* e cuffie.

Le premesse della direttiva 2022/2380 evidenziano infatti che - sebbene dal 2009 siano stati compiuti sforzi a livello europeo per limitare la frammentazione delle interfacce di ricarica e recenti iniziative volontarie abbiano aumentato il livello di convergenza dei dispositivi di ricarica e ridotto il numero delle diverse soluzioni di ricarica esistenti sul mercato - tali iniziative non soddisfano pienamente gli obiettivi strategici dell'Unione europea di garantire la convenienza dei consumatori, ridurre i rifiuti elettronici ed evitare la frammentazione del mercato dei dispositivi di ricarica.

Lo schema di decreto legislativo in esame si compone di 5 articoli e di un allegato.

L'articolo 1 reca numerose novelle al decreto legislativo n. 128 del 2016, che ha trasposto nell'ordinamento italiano la già ricordata direttiva 2014/53. Esso si compone di un unico comma, suddiviso in lettere.

La lettera a) modifica la disciplina dei requisiti essenziali, prevedendo che le apparecchiature radio in questione debbano essere costruite in modo da essere conformi alle specifiche relative alla capacità di ricarica individuate dal nuovo allegato 1-*bis*, introdotto dalla lettera m). Viene inoltre demandato al Ministero delle imprese e del *made in Italy* il compito di attuare gli atti delegati adottati dalla Commissione europea che modificano il suddetto allegato 1-*bis* alla luce del progresso scientifico e tecnologico o degli sviluppi del mercato.

La lettera b) introduce nel decreto legislativo un nuovo articolo 3-*bis*, ai sensi del quale ai consumatori deve sempre essere offerta la possibilità di acquistare le apparecchiature in questione senza dispositivi di ricarica. Sono poi dettate disposizioni volte a far sì che dall'imballaggio risulti chiaro al consumatore se il dispositivo di ricarica è incluso o meno.

La lettera c) modifica gli obblighi dei fabbricanti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo, prevedendo che le informazioni relative alle apparecchiature radio che emettono intenzionalmente onde radio debbano essere fornite almeno in lingua italiana secondo quanto determinato dalla normativa vigente e che le informazioni sulle specifiche relative alle capacità di carica delle apparecchiature radio e ai dispositivi di ricarica compatibili debbano essere incluse nelle istruzioni e figurare su un'etichetta stampata o apposta sull'imballaggio. La lettera d) prevede inoltre che gli importatori abbiano l'obbligo di provvedere affinché le apparecchiature radio esponano la suddetta etichetta e che questa sia esposta in modo visibile e leggibile e, in caso di vendita a distanza, vicino all'indicazione del prezzo. Il medesimo obbligo è posto in capo anche ai distributori dalla successiva lettera e).

La lettera f) apporta modifiche conseguenti all'articolo 17 del decreto legislativo, mentre la lettera g) estende la procedura prevista dall'articolo 40 per le apparecchiature radio che presentano rischi - e che in ultima analisi può portare alla proibizione o alla limitazione della messa a disposizione dell'apparecchiatura radio sul mercato - anche alle apparecchiature che non sono conformi ai requisiti essenziali. La lettera h) adegua invece il contenuto dell'articolo 43, che detta la procedura a livello nazionale per i casi di non conformità formale.

La lettera i) aggiorna, alla luce delle novità introdotte dallo schema in esame, il quadro sanzionatorio di cui all'articolo 46 del decreto legislativo.

La lettera l) esclude dall'ambito di applicazione del decreto legislativo una serie di apparecchiature dell'aviazione destinate esclusivamente all'uso in volo, in attuazione dell'articolo 138 del regolamento

europeo 2018/1139.

L'articolo 2 dello schema prevede che entro 90 giorni il Ministro delle imprese e del *made in Italy* provveda ad apportare le necessarie modifiche di coordinamento al decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 aprile 2017, n. 101, recante il regolamento concernente la sorveglianza ed i controlli sulle apparecchiature radio ai sensi dell'articolo 39, comma 2, del decreto legislativo n. 128 del 2016.

L'articolo 3 reca le disposizioni transitorie, volte a garantire agli operatori economici un periodo di tempo congruo per l'adeguamento delle apparecchiature alle disposizioni del provvedimento in esame.

L'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 5 disciplina l'entrata in vigore.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1138) Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale

(Parere alla 9ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [SIGISMONDI](#) (Fdi) illustra le disposizioni del provvedimento in titolo che presentano profili di interesse per la 8ª Commissione, a partire dall'articolo 5, ai sensi del quale l'installazione nelle zone agricole di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra è consentita solo: nei siti ove sono già installati impianti analoghi (a condizione che ciò non comporti estensione dell'area occupata); nelle cave e nelle miniere cessate; nei siti nella disponibilità del gruppo Ferrovie dello Stato, dei gestori delle infrastrutture ferroviarie, delle concessionarie autostradali e dei gestori aeroportuali; nelle aree interne agli impianti industriali e in quelle adiacenti alla rete autostradale. Tale limitazione non si applica agli impianti finalizzati alla costituzione di comunità energetiche rinnovabili e nel quadro dell'attuazione del PNRR e del Piano nazionale complementare.

L'articolo 6, comma 1, modifica il codice della protezione civile, chiarendo che le epizootie suscettibili di diffusione negli allevamenti animali rientrano nell'ambito del rischio "igienico-sanitario" per il quale può esplicarsi l'azione del Servizio nazionale della protezione civile.

L'articolo 7 prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sia nominato il Commissario straordinario nazionale per il contenimento e il contrasto del fenomeno della diffusione e della proliferazione della specie granchio blu, che resterà in carica fino al 31 dicembre 2026.

Della relativa struttura di supporto, collocata presso il MASE, faranno parte 13 unità di personale non dirigenziale di cui una dipendente dal MASE, una dal MIT e una dal Reparto Pesca Marittima del Corpo delle capitanerie di porto.

Entro 90 giorni, il Commissario dovrà trasmettere un piano di intervento al Ministro dell'ambiente e a quello dell'agricoltura, che lo approveranno con decreto interministeriale. Per la redazione del piano di intervento il Commissario straordinario potrà avvalersi a titolo gratuito del supporto tecnico di alcuni enti tra cui l'ISPRA e, previa stipula di apposita convenzione, delle strutture del Corpo delle capitanerie di porto.

L'articolo 9 pone il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri alle dipendenze funzionali del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, in luogo del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Viene fatta salva la dipendenza funzionale dal Ministro dell'ambiente del Comando per la tutela ambientale e la sicurezza energetica e resta confermata la previsione in virtù della quale il Ministro dell'ambiente si avvale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari per lo svolgimento delle specifiche funzioni espressamente riconducibili alle attribuzioni del relativo Ministero.

L'articolo 10 modifica i criteri per l'individuazione delle guardie venatorie volontarie incaricate di vigilare sull'applicazione della legge n. 157 del 1992, in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, e sulle leggi regionali, al fine di ampliare il novero delle associazioni venatorie legittimate allo svolgimento di tale attività.

L'articolo 11 reca misure per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento

delle infrastrutture idriche, intervenendo sul decreto-legge "siccità", esaminato lo scorso anno dalle Commissioni riunite 8ª e 9ª.

In primo luogo, si prevede che la Cabina di regia per la crisi idrica, entro il 30 giugno 2024, approvi l'elenco delle misure più urgenti, di immediata e breve attuazione, strutturali e gestionali per il contrasto della scarsità idrica. Tali misure devono essere individuate da ogni autorità di bacino distrettuale e trasmesse, entro il 31 maggio, al Commissario straordinario nazionale per l'emergenza idrica. Quest'ultimo, sulla base dei dati comunicati dalle autorità di bacino, trasmette la proposta di elenco alla Cabina di regia entro il 15 giugno.

Entro il 31 ottobre, le autorità di bacino trasmettono al Commissario straordinario la ricognizione delle risorse che concorrono al contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, già contenute nelle programmazioni dell'ultimo quinquennio.

Nel decreto "siccità" vengono inseriti due nuovi allegati, recanti interventi di urgente realizzazione per i quali sono destinate risorse complessivamente pari a 102 milioni di euro.

Vengono poi apportate alcune modifiche alla disciplina del Commissario straordinario, prevedendo, in particolare, che egli possa essere prorogato fino al 31 dicembre 2025, invece che fino al 31 dicembre 2024.

Viene infine soppressa la previsione in virtù della quale il Commissario straordinario avrebbe dovuto individuare, entro il 30 giugno 2023, le dighe per le quali risulta urgente l'adozione di interventi per la rimozione dei sedimenti accumulati nei serbatoi, in quanto, secondo la relazione illustrativa, le azioni derivanti dal comma abrogato confluiscono nel Piano degli interventi urgenti.

L'articolo 12 istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Dipartimento per le politiche del mare, che cura l'attuazione delle funzioni di indirizzo e coordinamento e di promozione dell'azione strategica del Governo con riferimento alle politiche del mare. Viene conseguentemente soppressa la Struttura di missione per le politiche del mare istituita nel dicembre 2022.

Presso il Dipartimento sono istituiti due uffici dirigenziali di livello generale e quattro uffici di livello dirigenziale non generale. Ad esso è assegnato - in aggiunta al contingente di 15 unità di personale non dirigenziale e al contingente di esperti già assegnati alla Struttura di missione - un ulteriore contingente di 5 unità di personale non dirigenziale.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(877) SIGISMONDI e altri. - Disposizioni per la tutela e la salvaguardia dei manufatti e delle macchine per la pesca tradizionali esistenti sul demanio marittimo, lacuale e fluviale

(1029) CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO - Disposizioni per la tutela e la salvaguardia dei manufatti e delle macchine per la pesca tradizionali esistenti sul demanio marittimo, lacuale e fluviale italiano

(Discussione congiunta e rinvio)

La relatrice [FAROLFI](#) (*FdI*) illustra in primo luogo il disegno di legge n. 877, volto alla tutela e alla salvaguardia dei manufatti e delle macchine per la pesca realizzati con tecniche tradizionali - quali, ad esempio, i trabocchi o trabucchi, i caliscendi e i bilancini - esistenti sul demanio marittimo, lacuale e fluviale.

Esso si compone di tre articoli.

L'articolo 1 delinea l'oggetto, la finalità e l'ambito di applicazione del provvedimento e autorizza le regioni ad adottare disposizioni volte a perseguire tali finalità, promuovendo il recupero e l'utilizzazione dei manufatti e delle macchine per la pesca non contrastanti con la loro naturale destinazione e con i loro valori tipici estetici, tecnologici e paesaggistici. A tal fine, le regioni possono considerare i manufatti in questione e le aree circostanti come beni di valenza culturale e tradizionale di un determinato territorio, fermo restando il rispetto di quanto stabilito dal codice dei beni culturali e del paesaggio e dalle vigenti disposizioni in materia di concessioni demaniali, salute, sicurezza, edilizia e governo del territorio, queste ultime in quanto compatibili.

L'articolo 2 esclude i manufatti e le macchine da pesca in questione dalla procedura di selezione prevista dall'articolo 12 della direttiva Bolkestein per i casi in cui il numero di autorizzazioni

disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili.

Esso prevede inoltre che i medesimi manufatti possano essere utilizzati per le attività per le quali sono stati realizzati e ai fini di una promozione turistica del territorio e di un suo sviluppo socio-economico sostenibile non in contrasto con il principio generale della tutela del patrimonio storico, culturale e ambientale.

Si stabilisce infine che i manufatti e le macchine da pesca in questione possano essere utilizzati solo a seguito di istanza di rilascio di apposita concessione o di altro titolo demaniale. Ai fini di tutela della continuità dell'attività stessa e delle peculiari tecniche realizzative tradizionali è data priorità e preferenza ai soggetti che possono dimostrare la pregressa titolarità del bene.

L'articolo 3 reca le disposizioni finali.

Il comma 1 prevede che in sede di prima applicazione restino validi ed efficaci, fino alla scadenza prevista nei relativi atti, le concessioni e ogni altro titolo demaniale e autorizzatorio già rilasciati ed efficaci alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

Il comma 2 dispone che, per quanto non disciplinato dal provvedimento in esame, trovino applicazione: le disposizioni del codice della navigazione e del relativo regolamento di esecuzione; la legge n. 241 del 1990, sul procedimento amministrativo; l'articolo 8 del Testo unico dell'edilizia, in materia di attività edilizia dei privati sulle aree demaniali; le leggi regionali e, in quanto applicabile, ogni altra disposizione vigente.

Segnala poi che il disegno di legge n. 1029 ha un contenuto sostanzialmente identico a quello del disegno di legge n. 877, rispetto al quale presenta però un articolo in più - l'articolo 3 - che reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

[\(1066\) BASSO e altri. - Norme per lo sviluppo e l'adozione di tecnologie di intelligenza artificiale](#)
[\(1116\) BERGESIO e altri. - Disposizioni concernenti l'adozione di una disciplina temporanea per la sperimentazione dell'impiego di sistemi di intelligenza artificiale](#)

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 15 maggio.

Il **[PRESIDENTE](#)** ricorda che, come già comunicato per le vie brevi, il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno è stato rinviato a data da destinarsi in relazione all'andamento dei lavori relativi al disegno di legge del Governo in materia di intelligenza artificiale, presentato al Senato, ma non ancora assegnato.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il **[PRESIDENTE](#)** comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, anche sul canale satellitare e sulla *web-TV*, per la procedura informativa all'ordine del giorno e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'utilizzo delle tecnologie digitali e dell'intelligenza artificiale nella pianificazione, nella costruzione e nel monitoraggio delle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali e logistiche: audizione del vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Edoardo Rixi

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 14 maggio.

Il presidente **[FAZZONE](#)** dà il benvenuto al vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Edoardo Rixi e gli cede la parola.

Il vice ministro RIXI svolge il proprio intervento.

I senatori **[DI GIROLAMO](#)** (*M5S*) e **[BASSO](#)** (*PD-IDP*) intervengono per formulare osservazioni e

porre quesiti.

Il vice ministro RIXI risponde ai quesiti posti.

Il presidente [ROSA](#) ringrazia il vice ministro Rixi per la disponibilità e dichiara conclusa l'audizione odierna, rinviando ad altra seduta il seguito dell'indagine conoscitiva.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è stato assegnato in sede redigente il disegno di legge n. [1136](#), recante "Disposizioni per la tutela dei minori nella dimensione digitale", sottoscritto da senatori appartenenti sia a Gruppi di maggioranza che di opposizione, e propone di avviarne l'esame nella seduta già prevista per domani, alle ore 13.30.

La Commissione conviene.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il [PRESIDENTE](#) comunica che l'ordine del giorno della Commissione è integrato con la discussione del disegno di legge n. 1136.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14.

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.